

Codice A1012A

D.D. 5 marzo 2020, n. 64

**Associazione "Società Ippica Torinese (S.I.T.)", associazione sportiva dilettantistica, con sede in Orbassano (TO). Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.**



**ATTO N. DD-A10 64**

**DEL 05/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

**OGGETTO:** Associazione “Società Ippica Torinese (S.I.T.)”, associazione sportiva dilettantistica, con sede in Orbassano (TO). Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della Associazione “Società Ippica Torinese (S.I.T.)” associazione sportiva dilettantistica, con sede in Orbassano (TO), località Tetti Valfrè, Strada Provinciale n. 143, ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato così modificato ai seguenti articoli:

- articolo 16: la durata della carica di Presidente è stata prorogata da due a quattro anni;
- articolo 18: proroga della durata dell’organo di Consiglio Direttivo da due a quattro anni, prevedendo la possibilità di delegare ad uno o più consiglieri i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta esclusione soltanto per quelli riservati per legge e per statuto all’esclusiva competenza dell’Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo
- articolo 26: in caso di scioglimento e devoluzione dell’Ente viene prevista contestualmente la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri;

l’Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con deliberazione datata 27.11.2019, ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale Rep. n. 47444 a rogito del Dott.ssa Sandra Beligni, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 05.12.2019 al n. 25588;

Vista l’iscrizione dell’Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 1011;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02/04/2001, del nuovo Statuto della Associazione “Società Ippica Torinese (S.I.T.)”, associazione sportiva dilettantistica, con sede in Orbassano (TO).

Lo Statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Fto Marco Piletta

Allegato

Allegato "A" al repertorio n. 47444/27198-----

-----STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----"SOCIETA' IPPICA TORINESE (S.I.T.)"-----

**Art. 1 - Denominazione e sede**-----

E' costituita l'associazione riconosciuta denominata "Società Ippica Torinese (S.I.T.)" associazione sportiva dilettantistica, con sede in Orbassano (TO), località Tetti Valfrè, strada Provinciale 143.-----


L'Associazione si fregia di uno stemma, ed i suoi colori sociali sono azzurro con fascia gialla ed è retta dal presente statuto.-----

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo, purchè non venga modificata la tipologia dell'attività.-----

**Art. 2 - Scopi**-----

L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della F.I.S.E., indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.-----

L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regola-



menti della F.I.S.E., in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.....

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, tra l'altro possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, boxes, ed altre attrezzature sia immobili che mobili; allevare o comunque essere proprietaria o comproprietaria di cavalli; fare contratti e/o accordi con altre società e/o terzi in genere.....

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.....

**Art. 3 - Durata**.....

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.....

**Art. 4 - Affiliazione**.....

Con l'affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E., l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.S.E. stessa dovessero adottare a

suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.....

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.....

**Art. 5 - Funzionamento**.....

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli associati, previa delibera del Consiglio Direttivo; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.....

**Art. 6 - Associati**.....

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:.....

- a) Onorari.....
- b) Fondatori.....
- c) Effettivi.....
- d) Familiari.....
- e) Aderenti.....
- f) Juniores.....

Come previsto per la F.I.S.E., gli associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:.....



- Dirigenti;-----

- Cavalieri;-----

- Tecnici;-----

- Proprietari di cavalli.-----

2. Non possono essere ammessi associati temporanei.-----

3. Possono essere associati onorari:-----

a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;-----

b) altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.-----

Le nomine a associato onorario sono riservate all'Assemblea Ordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.-----

Gli associati Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, hanno diritto di voto, ma non possono essere eletti a cariche sociali.-----

4. Sono associati Fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo; hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali solo ove siano anche associati effettivi, aderenti o familiari.-----

5. Possono essere associati effettivi e familiari i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Gli associati familiari pagano una quota annua ridotta, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.-----


6. Sono associati aderenti i cittadini italiani e stranieri che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione pur non utilizzando gli impianti sportivi, vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Gli associati aderenti pagano una quota annua ridotta, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali, eccezion fatta per quella di Presidente del Consiglio Direttivo.....

7. Possono essere associati Juniores i cittadini italiani e stranieri di età non superiore agli anni diciotto che siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.....

La domanda di ammissione ad associato Junior deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato. L'esercente la potestà che presenta la domanda di ammissione deve rivestire la qualità di associato effettivo o aderente.....

Gli associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.....

8. Hanno diritto al voto alle assemblee tutti gli associati onorari, effettivi, aderenti e familiari di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.....



9. Tutti gli associati usufruiscono del diritto di frequentare i locali dell'associazione e di usufruire dei servizi da essa predisposti; tutti, ad eccezione degli aderenti, hanno diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.....

10. L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.....

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.....

Per ottenere la qualifica di associato, l'aspirante dovrà presentare alla Presidenza della Società una domanda controfirmata da due associati presentatori, che abbiano almeno 3 (tre) anni di anzianità, che con ciò si renderanno mallevatori delle qualità morali del candidato: la domanda stessa dovrà restare affissa per otto giorni all'albo sociale.....

Il Comitato Direttivo deciderà, con votazione palese, sulla domanda ed il candidato-socio per essere accettato dovrà avere favorevoli almeno i voti della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Il candidato, con la firma della domanda di ammissione dichiara di accettare lo Statuto Sociale.....

#### **Art. 7 - Doveri e diritti degli associati.....**

Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferi-



ti per qualsiasi titolo o motivo.....

L'associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.....

**Art. 8 - Perdita della qualifica di associato.....**

1. Ciascun associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.....

La qualifica di associato si perde:.....

a) Per recesso;.....

b) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della F.I.S.E.;.....

c) Per esclusione deliberata ai sensi dei commi seguenti;.....


d) Per morte.....

2. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.....

3. L'associato può essere escluso quando:.....

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione o sia stato radiato della F.I.S.E.....

b) si renda moroso nel versamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo dovuto all'Associazione oltre 60 giorni



dalla scadenza prevista per il relativo pagamento.-----

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, al decoro e agli scopi dell'Associazione.-----

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi materiali e/o morali, all'Associazione e/o all'immagine della stessa ovvero adotti espressioni ritenute lesive del prestigio dell'Associazione e degli organi della stessa.-----

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri se esistente o su proposta dello stesso, previa audizione dell'associato.-----

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in materia di esclusione dell'associato debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante notifica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

4. L'esclusione dell'associato ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni del provvedimento, egli può adire, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, uno di nomina propria, uno di nomina del Consiglio Direttivo e uno dalla F.I.S.E. con funzioni di Presidente dello stesso. In tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Le decisioni a maggioranza assoluta del Collegio Arbitrale sono inappellabili.-----

5. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.....

6. Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.....

7. L'associato dichiarato escluso con provvedimento divenuto definitivo, perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.....

8. L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.....

**Art. 9 - Tesserati**.....

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:.....

a) Cavalieri patentati autorizzati a montare;.....


b) Dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;.....

c) Tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;.....

d) Proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli iscritti ai ruoli federali;.....

e) Associati sostenitori della Federazione.....

2. L'Associazione, con l'affiliazione/aggregazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri associati, previo assenso del Consiglio Direttivo.....

A circular stamp with a signature inside, located on the right side of the page.

3. I tesserati della F.I.S.E., in analogia con gli altri associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e adeguarsi alle norme regolamentari dell'associazione.....

4. I proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità giuridica dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E., in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.....

#### **Art. 10 - Patrimonio**.....

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.....

#### **Art. 11 - Quota associativa**.....

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.....

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività

sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione gestionali, sostenuti dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo del mantenimento dei cavalli.....

**Art. 12 - Organi**.....

1. Sono organi dell'associazione:.....

- l'Assemblea generale degli associati;.....
- il Consiglio Direttivo;.....
- il Presidente dell'associazione;.....
- il Vice Presidente.....

2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'assemblea generale degli associati:.....

- il Collegio dei Probiviri;.....
- il Collegio dei Revisori.....

**Art. 13 - Assemblea**.....


L'assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.....

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.....

**Art. 14 - Compiti dell'Assemblea**.....

L'assemblea riunita in via ordinaria:.....

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;.....



- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;-----

- nomina per elezione - a scrutinio segreto e con due distinte votazioni:-----

- il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo; inoltre se richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto, nomina il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.-----

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:-----

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;-----

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.-----

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.-----

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.---

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.-----

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.....

**Art. 15 - Riunione e costituzione dell'Assemblea.....**

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.....


La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.....

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il pagamento dovuto all'associazione.....

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ( effettivi, aderenti, familiari e onorari).....

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.....

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il nu-



mero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella di seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.-----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi il diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti dei presenti votanti.-----

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.-----

#### **Art. 16 - Presidente**-----

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori effettivi e familiari, dura in carica quattro anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.-----

#### **Art. 17 - Vice Presidente**-----

Il Vice Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri nominati dall'assemblea. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.-----



In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.....

**Art. 18 - Consiglio Direttivo**.....

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; cinque Consiglieri.....

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.....

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.....

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delega al proprio interno, ove ritenuto di necessità, a uno o più Consiglieri i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta esclusione soltanto per quelli riservati per legge e per Statuto all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli

associati e del Consiglio Direttivo; delibera sulle domande di ammissione degli associati; redige il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati.....

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l'attività equestre.....

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.....

La riunione del Consiglio è valida in quanto vi partecipino almeno la metà più uno dei suoi componenti.....

Alla riunione del Consiglio può partecipare il Collegio dei Revisori.....

Partecipa altresì il Collegio dei Probiviri quando all'ordine del giorno sia prevista l'adozione di provvedimenti disciplinari di esclusione.....

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.....

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.....

**Art. 19 - Segretario**.....

Il Consiglio può nominare un Segretario anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.....

**Art. 20 - Collegio dei Revisori**.....

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.....

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del



Collegio subentrerà un Revisore supplente.....

**Art. 21 - Collegio Probiviri**.....

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica due anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente.....

Il Collegio è competente a formulare la proposta di esclusione di un associato di cui all'art. 8, esprimendo un parere motivato.....

**Art. 22 - Decadenza degli organi associativi**.....

I titolari degli organi associativi decadono:.....

- per dimissioni;.....

- per revoca, quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.....

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.....

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 17 comma 2.....

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.....

**Art. 23 - Obblighi di comunicazione**.....

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.S.E. unitamente a copia del verbale.....

**Art. 24 - Bilancio**-----

Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.-----

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.-----

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Presidente, al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.-----

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.-----

**Art. 25 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**-----

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli at-

ti federali.....

**Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati.....

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, avuto altresì riguardo alle norme inderogabili di cui al successivo capoverso.....

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.S.E.....

**Art. 27 - Modificazioni dello statuto.....**

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre metà dei voti validi espressi in assemblea.....

L'Associazione si impegna a sottoporre alla FISE le modifiche che ritenga di apportare al proprio Statuto.....

L'associazione dovrà trasmettere al CONI gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive lo statuto modificato.....

**Art. 28 - Clausola compromissoria**-----

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.-----

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.S.E., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.-----

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.-----

L'arbitrato avrà sede in Torino e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.-----

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.-----

**Art. 29 - Norma di rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quan-

**Art. 28 - Clausola compromissoria**-----

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.-----

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della F.I.S.E., questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Torino.-----

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.-----

L'arbitrato avrà sede in Torino e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.-----

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.-----

**Art. 29 - Norma di rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quan-



to compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri e in subordine le norme degli artt. 14 e ss. del Codice Civile.....

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.....

VISTO PER ALLEGATO.....

IN ORIGINALE FIRMATI:.....

MAURIZIO GILI.....

SANDRA BELIGNI NOTAIO.....

UFFICIO DELLE ENTRATE DI TORINO  
8.12.19 al n. 25588 con Euro 2000

con conferma al suo originale composta di quindici  
sette fogli / rilasciata da me Dell.

Sandra Beligni, Notaio in Torino.

16.12.19

